Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 29 marzo 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 18 *dicembre* 1948
registrato alla Corte dei conti il 1° *febbraio* 1949
registro Presidenza n. 22, *foglio n.* 283.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

OLIVETTO Vito fu Gio Batta e di Miotti Anna, nato a San Giorgio in Bosco (Padova) nel 1925, partigiano combattente. — Entrato fin dall'inizio del movimento clandestino di liberazione a far parte delle formazioni partigiane, non conobbe soste o mai dette tregua al nemico. Nei giorni della riscossa si offrì volontario per individuare un appostamento tedesco che ostacolava il transito su una rotabile di grande comunicazione e, seguito da un solo compagno, riusciva a scoprire la casamatta in cemento armato in cui il nemico era annidato. Fatto segno ad intenso fuoco veniva colpito in fronte da un proiettile che gli asportava gli occhi e nonostante la grave ferita ed il dolore cocente continuava a sparare per indicare ai compagni accorsi la direzione dell'appostamento avversario. Brancolante nel buio per la mutilazione subita, si dichiarava fiero di aver offerta la vista per la rendenzione della Patria. — (Zona del Grappa, settembre 1943-aprile 1945).

MEDAGLIA D'ARGENTO

BISI Umberto di Giovanni e di Gastardelli Dorina, nato a Rovereto Novi (Modena) nel 1923, partigiano combattente. — Combattente di eccezionale ardimento, superba figura di comandante pieno di slancio e di rara perizia, in diciassette mesi di dura lotta partigiana consacrava tutto se stesso alla santa causa della Patria e della libertà. Sprezzante di ogni pericolo, con serena audacia e cosciente coraggio, innumerevoli volte affrontava preponderanti forze nemiche guidando i suoi uomini ai più completi successi. Al comando del suo G.A.P. attaccava di nottetempo una autocolonna nemica e con intenso lancio di bombe a mano portava lo scompiglio fra l'avversario, che, riavutosi dalla sorpresa, passava al contrattacco. Per oltre una ora resisteva valorosamente nonostante la superiorità numerica del nemico e, mentre con l'esempio incitava i suoi compagni, cadeva gravemente ferito. Rifiutato ogni soccorso rimaneva sul campo continuando a dirigere l'azione fino all'esaurimento delle forze. Fulgido esempio di eccezionale ardimento e di sublime eroismo. — (Pianura Modenese, dicembre 1943-aprile 1945).

BOLIS Luciano di Riccardo e di Giumanini Tina, nato a Milano nel 1918, partigiano combattente. — Esule in Svizzera per persecuzione fascista, alla caduta dell'iniquo regime, rientrava in Patria per l'organizzazione delle squadre insurrezionali della città di Milano. Inviato in altra zona con incarico di ispettore regionale delle formazioni partigiane « Giustizia e Libertà » assolveva sprezzante di ogni pericolo, missioni di estrema delicatezza. Caduto nelle mani della polizia e sottoposto a sevizie e a torture, per chiudere con sè nel silenzio della tomba i nomi dei compagni di lotta che lui solo sapeva, tentava per tre volte di togliersi la vita. Trasportato quasi agonizzante all'ospedale veniva sottratto alla sicura morte alla vigilia della liberazione da un audace colpo di mano effettuato dai compagni. Esempio insuperabile di elevato senso di responsabilità e di sereno supremo sacrificio. — Genova, settembre 1944-aprile 1945).

BURLANDO Giovanni fu Matteo e fu Bertoldo Maria, nato a Levone (Torino) nel 1922, soldato di sanità, partigiano combattente. — Soldato di sanità e comandante di brigata partigiana dava in numerosi combattimenti prova di perizia e di valore, conducendo con l'esempio e con capacità di comando i suoi compagni alle più ardite imprese. Durante un'azione di incontro con preponderanti forze fasciste, riuscito ad aver ragione dell'avversario, cadeva gravemente ferito ad un braccio, di cui senza lamento subiva l'amputazione. Dopo appena due giorni abbandonava il luogo di cura e tornato alla sua formazione impegnata in aspro combattimento ne assumeva il comando riuscendo con abile azione a sganciarlo dall'accerchiamento già delineato. Fulgido esempio di virtù militari. — (Valli di Lanzo Canavesano, settembre 1943-aprile 1945).

FOIERI Mario di Domenico e di Milone Anna, nato a Lanzo Torinese nel 1921, soldato di sussistenza, partigiano combat-

tente. — Magnifico comandante di una brigata, in venti mesi di guerra partigiana interamente vissuti per la causa della liberazione nazionale, dava quotidianamente innumerevoli prove di coraggio e valore guidando alla lotta i suoi garibaldini in centinaia di azioni di guerra. Durante un furioso attacco sferrato da formazioni fasciste preponderanti per numero e per mezzi contro le posizioni di Varisella e Monte Colombo, impugnato il gagliardetto della brigata, trascinava con l'esempio i compagni in un travolgente contrattacco che arrestò la irruenza nemica. Con gesto di sublime altruismo non esitava ad esporre la propria vita per soccorrere un ferito e caricatolo sulle spalle lo portava in salvamento nonostante l'infuriare del fuoco avversario. Artefice di gesta leggendarie e superbo animatore della lotta contro l'odiato nemico. — (Zona del Monferrato, settembre 1943-aprile 1945).

MESSINA Alfonso di Antonio e fu Finazzi Rosa, nato a Agrigento nel 1922, allievo ufficiale, partigiano combattente. — Accerchiato con un gruppo di partigiani da soverchianti forze nemiche, con pronta iniziativa ed incurante del pericolo cui si esponeva, piazzata allo scoperto un'arma automatica, investiva con precise raffiche di fuoco l'avversario, permettendo ai compagni di sganciarsi. Ferito alla bocca e alla gola e ritenuto morto dal nemico che gli sparò a bruciapelo il colpo di grazia senza finirlo, di nottetempo con un supremo sforzo raggiungeva il suo reparto che dal suo eroico comportamento attinse incitamento a perseverare nella lotta. — (Val Sangone, 10 maggio 1944).

NAHOUM Maurizio Isacco fu Maurizio e di Lazzari Giulia, nato a Milano nel 1922, sergente allievo ufficiale di complemento, partigiano combattente. — Allievo ufficiale e magnifica figura di combattente e di comandante emergeva per eccezionale valore nel corso dell'implacabile lotta in una delle più travagliate zone della guerra di liberazione. Durante il combattimento di Montoro in cui come mitragliere resistette impavido sotto il fuoco nemico contribuendo in modo decisivo alle sorti della giornata ed in altre numerose azioni, fu guida ed animatore dei suoi uomini gareggiando in ogni audacia per valore e sprezzo del pericolo. Ideava e realizzava l'organizzazione di nuclei arditi che sotto il suo diretto comando compirono leggendarie imprese fra cui l'audace colpo di mano allo aeroporto di Murello che costò al nemico la distruzione di quattordici apparecchi da combattimento. Magnifica figura di valoroso comandante partigiano. — (Alta valle del Po, febbraio 1944-aprile 1945).

PAPA Filippo fu Giuseppe e di Di Carlo Maria, nato a Castiglione (Catania) nel 1921, partigiano combattente. — Leggendaria figura di combattente della libertà, comandante di una brigata partigiana ardito e valoroso, sempre alla testa dei suoi uomini, li guidava in numerosi combattimenti scrivendo pagine di sublime audacia. Capanna Tassoni, Montefiorino, Prignano, Saltino, Manchio, Montepenna, Croce di Castrignano, Salvarola di Sassuolo e tutte le altre località più contese conobbero il suo eroismo per aver sempre in condizioni di netta inferiorità saputo sostenere e vincere gli impetuosi attacchi nemici. Ammirato e decorato dagli alleati che affidarono alla sua brigata azioni di particolare rischio, portava valorosamente a termine le audaci imprese catturando numerosi prigionieri. Ferito gravemente volle essere portato in barella tra i suoi compagni e dal suo letto di dolore volle dirigere l'aspra azione in cui erano impegnati. Ancora convalescente riprendeva il suo posto di combattimento e dopo quattro giornate di accanita lotta entrava da vittorioso in Modena alla testa dei suoi uomini. Impareggiabile esempio di eccezionale eroismo, di sublime spirito di sacrificio e di assoluta dedizione alla Patria. — (Appennino Tosco Emiliano, settembre 1943-aprile 1945).

SALZA Bruno di Ateo e di Borghesio Pia, nato a Occhieppo Inferiore (Vercelli) nel 1920, partigiano combattente. — Fra i primi animatori del locale movimento partigiano, raggiunta per il suo valore la carica di comandante di brigata organizzava, sprezzante di ogni pericolo, numerose imboscate e con singolare ardimento conduceva i suoi compagni in furiose azioni ed in rischiosi atti di sabotaggio che gravi danni arrecarono al nemico. Durante un aspro combattimento, gareggiando in ogni audacia, dopo aver diretto l'azione sotto violento tiro, non esitava ad impugnare un'arma automatica per contenere col fuoco l'irruenza avversaria. Sebbene ferito gravemente non si allontanava dal posto e continuava a bersagliare il nemico con lancio di bombe a mano. — (Zona del Biellese, settembre 1943-aprile 1945).

SCAGLIOLA Giovanni fu Secondo e di fu Ronco Maria, nato a Isolabella (Torino) nel 1911, partigiano combattente. — Valoroso combattente fin dall'inizio della lotta di liberazione, comandante di una agguerrita brigata partigiana, ideatore ed esecutore di arditi atti di sabotaggio, mentre si accingeva a scacciare dalla zona il nemico già in rotta rimaneva vittima del suo generoso altruismo. Durante la preparazione di alcune bombe ad alto esplosivo, accorgendosi che una di esse aveva preso fuoco, conscio della sicura morte cui si esponeva, afferrato l'ordigno lo portava fuori dall'abitazione ove scoppiando avrebbe causato la morte di tutti i presenti. Investito dalla tremenda esplosione restava mutilato di un braccio e gravemente ferito in più parti del corpo. Esempio di alto senso di responsabilità e di supremo sprezzo del pericolo. — (Valferrera d'Asti, 18 aprile 1945).

SANTAMARIA Luigi di Antonio, nato a Cittilio (Varese) nel 1922, partigiano combattente. — Capo arma mitragliere si distingueva in numerose azioni per audacia e sprezzo del pericolo esponendosi in postazioni scoperte per meglio colpire il nemico. Volontario in una ardita azione di pattuglia non esitava di attaccare l'avversario superiore per numero e benchè ferito ad una gamba durante l'impari scontro riusciva, in supremo sforzo, a mettere in fuga col suo preciso tiro il nemico che si apprestava a finirlo. Trascinandosi per alcuni chilometri rientrava al proprio reparto portando con sè le armi prese agli avversari caduti. Bell'esempio di coraggio, fermezza di carattere e attaccamento al dovere. — Albicella (Alessandria), 10 ottobre 1944 - Arenzano (Genova), 22 aprile 1945.

SIMEONI Guido di Atanasio e fu Bigal Ermerenziana, nato a Ormelle (Treviso) nel 1924, partigiano combattente. — Comandante di un battaglione partigiano nelle giornate della liberazione si portava con un gruppo di compagni su una strada di grande comunicazione per costituire un posto di blocco e interrompere il traffico del nemico in ritirata. Dopo aver disarmato un reparto fascista attaccava successivamente tre autocarri carichi di militi delle «brigate nere» rimanendo tre volte ferito negli aspri scontri che si succedettero. Rifiutato ogni soccorso trovava ancora la forza di impugnare la propria arma e col preciso fuoco riusciva a sbaragliare il nemico infliggendogli sensibili perdite. — (Rustigné, 25 aprile 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALEO Francesco fu Giuseppe e di Aleo Calogera, nato a Barrafranca (Enna) nel 1914, partigiano combattente. — Condannato a morte per il suo fiero rifiuto di svelare i nomi dei compagni affrontava il plotone di esecuzione al grido di «Viva l'Italia». Risparmiato dalla fatale scarica e dal colpo di grazia il cui proietto si arrestava fra le dita della mano riusciva in un supremo sforzo, eludendo il nemico che credutolo morto si allontanava, a raggiungere il suo battaglione. — (Tarcento, 1° febbraio 1945).

(838)

Decreto 4 agosto 1948
registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1948
registro Presidenza n. 20, foglio n. 26.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ROMITI Luigi fu Giuseppe e fu Buttero Angiolina, nato ad Assisi nel 1898, capitano di fanteria di cpl., partigiano combattente. — Capace organizzatore di reparti partigiani in venti mesi di lotta clandestina conduceva con perizia e valore i suoi uomini in ardite azioni di guerra. Arrestato e torturato soffocò nel silenzio lo strazio del dolore. Benchè mutilato di un braccio assumeva il comando di una brigata partigiana e durante un attacco in forze da parte del nemico, valorosamente passava a travolgente contrattacco e nonostante la superiorità numerica e di fuoco dell'avversario lo respingeva dopo tre ore di aspra lotta. Magnifico esempio di valore personale e di sprezzo del pericolo. — Valle Varaita-Langhe, settembre 1943 - aprile 1945.

(968)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 febbraio 1949, n. 85.

Modificazione all'art. 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, relativo alla posizione della guida per gli autobus e gli autocarri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2148, è sostituito dal seguente:

« Gli autoveicoli adibiti ad usi speciali, quelli destinati al trasporto di merci aventi peso complessivo — costituito dal peso del veicolo e da quello del suo carico — inferiore ai settanta quintali, nonchè gli autoveicoli destinati al trasporto di persone, ad uso privato o pubblico, di qualsiasi numero di posti, possono avere la posizione di guida indifferentemente sul lato destro o sul lato sinistro.

« Invece gli autoveicoli di nuova costruzione destinati al trasporto di cose, aventi peso complessivo di settanta quintali o superiore, debbono avere la posizione di guida sul lato destro, salvo deroga che il Ministro per i trasporti ha facoltà di accordare per motivi di pubblico interesse ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — SCELBA — PACCIARDI — TUPINI — GRASSI — LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 26 febbraio 1949, n. 86.

Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Università nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I vincitori di concorsi a cattedre universitarie la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli dei professori universitari, col grado di straordinario, con la decorrenza più utile — in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso — entro i limiti stabiliti dall'art. 69 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Tale decorrenza, tuttavia, non può essere anteriore a quella della immissione in ruolo del professore il quale abbia occupato nella terna il posto che immediatamente precedeva quello dell'interessato, e che, trovandosi in possesso dei requisiti allora prescritti, conseguì la nomina, entro i limiti stabiliti dal citato art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni.

S'intendono in conseguenza modificate — ai soli effetti giuridici — le decorrenze delle nomine a professore ordinario conferite e da conferire.

Gli attuali professori straordinari dovranno in ogni caso completare il triennio solare di effettivo insegnamento previsto dalle disposizioni vigenti per la nomina ad ordinario, salva la successiva applicazione dei precedenti commi.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 2 marzo 1949, n. 87.

Modificazione del termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1949-50 e proroga del termine relativo alla presentazione dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1949-50 è stabilito al 28 febbraio 1949.

Art. 2.

E' prorogato al 30 giugno 1950, il termine per la presentazione in Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 15 marzo 1949, n. 88.

Determinazione del nuovo perimetro della zona industriale cinematografica di Cinecittà.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'area della zona industriale cinematografica costituita nel territorio del comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 maggio 1939, n. 927, è contenuta nel nuovo perimetro fissato nella pianta allegata alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1949.

Nomina di membri aggiunti alla Commissione incaricata di procedere alla valutazione dei materiali provenienti dai Centri di radiodisturbo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1948, registro n. 1, foglio n. 86, col quale veniva costituita la Commissione incaricata della ricognizione e valutazione dei materiali di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni residuati dagli impianti degli ex Centri di radiodisturbo da cedere alla R.A.I. a norma dell'art. 6 della Convenzione approvata col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132;

Considerata la necessità di nominare alcuni membri aggiunti, che possano sostituire i titolari eventualmente impediti a partecipare alle riunioni;

Decreta:

Sono nominati membri aggiunti della Commissione di cui al decreto Ministeriale 11 dicembre 1948, i funzionari:

ing. Francesco Martorana, direttore del Circolo costruzioni T.T. di Palermo;

ing. Goffredo Bronzi, direttore del Centro radioelettrico di Coltano;

ing. Umberto Mondini, direttore del Circolo costruzioni T.T. di Torino.

I membri rappresentanti della R.A.I. potranno essere sostituiti su designazione della medesima concessionaria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1949
Registro Ufficio risc. poste n. 5, foglio n. 232. — MANZELLA

(1143)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1949.

Conferma in carica per l'anno 1949 del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra la R.A.I. e gli aventi diritto al compenso per le radiodiffusioni di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, e gli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale 20 agosto 1928 di esecuzione alla legge predetta;

Visto l'art. 268 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1948, col quale veniva provveduto alla nomina pel 1948 del presidente del Collegio arbitrale di cui all'art. 5 della citata legge 14 giugno 1928, n. 1352;

Considerata la opportunità di procedere alla nomina pel 1949 del predetto presidente;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. avv. prof. Giuseppe Castelli Avolio, consigliere di Stato, è confermato per l'anno 1949 nella carica di presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'Ente concessionario del Servizio delle radiodiffusioni circolari (R.A.I.) e gli aventi diritto al compenso previsto dall'art. 4 del decreto Ministeriale 20 agosto 1928 di esecuzione della legge 14 giugno 1928, n. 1352, per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1949
Registro Ufficio risc. poste n. 5, foglio n. 65. — MANZELLA

(1144)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1949.

Valore da attribuire al cotone contenuto nei manufatti esportati nel 1° semestre dell'anno 1949.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273;

Ritenuto che il valore medio del cotone greggio importato dall'estero nel secondo semestre dell'anno 1948 è risultato di L. 462 per ogni chilogrammo di cotone in massa e in bioccoli e di L. 240 per ogni chilogrammo di cotone rigenerato;

Decreta:

Ai fini della restituzione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273, il valore da attribuire al quantitativo di cotone contenuto nei manufatti esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1949 ed indicato in peso nelle bollette di esportazione è stabilito come appresso:

cotone sodo (in massa o in bioccoli) L. 462 per kg.
cotone rigenerato . . . . . » 240 » »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1949
Registro Finanze n. 3, foglio n. 173. — LESEN

(1142)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1949.

Stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1949-1950.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il citato bilancio compete al Ministero della giustizia di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta col decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformità delle tabelle unite al presente decreto e con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . . L. 8.000.000
Spese previste . . . . . » 8.000.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 24 febbraio 1949

Il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

STATO DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950

Numero	ARTICOLI — Denominazione	Somma
		Lire
	PARTE I. — ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	1.675.000
2	Versamenti per grazia	1.100.000
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse . .	100.000
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti . .	500.000
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato . .	175.000
6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	150.000
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica .	800.000
	Totale delle entrate ordinarie .	4.500.000
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
8	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
9	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica . .	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie .	—
	Partite che si compensano con la spesa	
10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	3.500.000
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	4.500.000
	Totale del titolo I . . .	4.500.000
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive* . .	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* . .	—
	Totale del titolo II . . .	—
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	4.500.000
	Partite che si compensano con la spesa . .	3.500.000
	Totale generale . . .	8.000.000

Numero	ARTICOLI Denominazione	Somma
		Lire
	PARTE II. — SPESA	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	4.300.000
2	Spese per la pubblicazione di sentenze	25.000
3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	50.000
4	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	25.000
5	Spese casuali	25.000
6	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000
	Totale delle spese ordinarie	4.500.000
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
7	Spese straordinarie diverse	*per memoria*
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
8	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie	—
	Partite che si compensano con l'entrata	
9	Restituzione e incameramento di depositi	3.500.000
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	4.500.000
	Totale del titolo I	4.500.000
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	Totale del titolo II	—
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	4.500.000
	Partite che si compensano con l'entrata	3.500.000
	Totale generale delle spese	8.000.000
	RIEPILOGO	
	Entrate	8.000.000
	Spese	8.000.000
	Differenza	—

(1113)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1949.

Sostituzione del segretario del Comitato incaricato di procedere all'esame e alla approvazione dei rendiconti dell'A.G.I.P. e alla determinazione delle sovvenzioni statali da concedere alla stessa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 di detto anno;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1947, registro n. 1, foglio n. 363, con il quale si è provveduto alla costituzione del Comitato incaricato di procedere all'esame e alla approvazione dei rendiconti dell'A.G.I.P. e alla determinazione delle sovvenzioni statali da concedersi alla stessa;

Considerato che il sig. De Marsanich Gualtiero è rientrato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cui appartiene, e che pertanto è necessario sostituirlo con altro funzionario in servizio presso l'Ufficio petroli;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Elio Gaglio è chiamato ad esplicare le funzioni di segretario del Comitato incaricato di procedere all'esame e alla approvazione dei rendiconti dell'A.G.I.P. e alla determinazione delle sovvenzioni statali da concedere alla stessa, in sostituzione del signor Gualtiero De Marsanich.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1949

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1949
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 322

(1140)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1949.

Aliquote di restituzione dei diritti per i manufatti di cotone esportati nel primo e nel secondo semestre del 1948.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273;

Visti i regi decreti 24 settembre 1931, n. 1289 e 18 gennaio 1937, n. 57, e la legge 20 marzo 1940, n. 227;

Visto il proprio decreto 27 novembre 1948, n. 2150, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1948, registro n. 13 Finanze, foglio n. 155;

Decreta:

Le aliquote di restituzione del dazio di confine, del diritto di licenza e della imposta generale sulla entrata corrisposti sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione di prodotti ammessi, quando si esportano, a godere di tale beneficio ed esportati nei periodi 18 aprile-30 giugno 1948 e 1° luglio-31 dicembre 1948 sono stabilite nelle seguenti misure:

	Restituzione per ogni quintale di cotone sodo o rigenerato contenuto nei prodotti esportati			
	per dazio di importazione	per diritto di licenza	per I. G. E.	in totale
	Lire	Lire	Lire	Lire
	Esportazione del periodo 18 aprile-30 giugno 1948			
A) Cotone sodo:				
1) Ovatte e cardati di cotone	160	3348	1479	4987
2) Cotone idrofilo	174	3640	1609	5423
3) Filati di cotone . .	174	3640	1609	5423
4) Tessuti di cotone . . .	175	3663	1618	5456
B) Cotone rigenerato:				
1) Ovatte e cardati di cotone	160	1751	777	2688
2) Cotone idrofilo	174	1904	845	2923
3) Filati di cotone . .	174	1904	845	2923
4) Tessuti di cotone . .	175	1916	850	2941
	Esportazione del periodo 1° luglio-31 dicembre 1948			
A) Cotone sodo:				
1) Ovatte e cardati di cotone	160	4223	1865	6248
2) Cotone idrofilo .	174	4592	2027	6793
3) Filati di cotone . . .	174	4592	2027	6793
4) Tessuti di cotone . . .	175	4621	2040	6836
B) Cotone rigenerato:				
1) Ovatte e cardati di cotone	160	2163	958	3281
2) Cotone idrofilo .	174	2352	1042	3568
3) Filati di cotone . .	174	2352	1042	3568
4) Tessuti di cotone . .	175	2367	1048	3590

Le aliquote di restituzione stabilite per i filati si applicano anche per la restituzione dei diritti corrisposti sul cotone impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche per veicoli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
Ministro ad interim per il bilancio
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1949
Registro Finanze n. 4, foglio n. 53. — LESEN

(1141)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1949.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, ente morale con sede in Città di Castello (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, approvato con decreto del Capo del Governo in data 6 gennaio 1939;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci e del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta sotto le rispettive date del 20 e 21 novembre 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, ente morale con sede in Città di Castello (Perugia), allegato al presente decreto, composto di n. 60 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(1099)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1949.

Sostituzione del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Anagni, con sede in Anagni (Frosinone).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1946, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge, l'avv. Amerigo Cagiati è stato nominato liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Anagni, con sede in Anagni (Frosinone);

Considerato che l'avv. Cagiati ha declinato il predetto incarico e che, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'avv. Emanuele Lisi di Melchiade è nominato liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Anagni, avente sede in Anagni (Frosinone), in sostituzione dell'avv. Amerigo Cagiati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(1103)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1949.
Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ad emettere una serie speciale di proprie obbligazioni per l'ammontare di Lit. 250 milioni, a fronte del mutuo di pari importo concesso all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

La Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è autorizzata ad emettere una serie speciale di proprie obbligazioni per l'ammontare di Lit. 250 milioni, a fronte del mutuo di pari importo concesso dalla Sezione all'Ente Acquedotti Siciliani.

Art. 2.

Alle obbligazioni della serie speciale di che all'art. 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro per il tesoro in data 24 settembre 1945, concernenti le caratteristiche e le modalità di emissione e di rimborso delle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(1102)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1949.
Modificazione dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, ente morale con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, approvato con regio decreto 27 settembre 1928, n. 2261, modificato con decreto del Capo del Governo del 7 novembre 1937 e con decreto del Ministro per il tesoro del 1° febbraio 1947;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Federazione predetta in data 13 ottobre 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comma secondo dell'art. 5 dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, ente morale con sede in Venezia, è sostituito dai seguenti:

« Ogni Cassa di risparmio ha diritto ad un rappresentante.

Però la Cassa di risparmio che conta le maggiori attività amministrate avrà quattro rappresentanti; le altre Casse avranno un rappresentante per ogni quota di attività amministrate pari ad un quarto di quelle della Cassa maggiore. La frazione eccedente darà diritto ad un altro rappresentante qualora superi la metà di detta quota ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(1098)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1949.
Sostituzione del sequestratario liquidatore della ditta « Libreria pontificia Federico Pustet », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta « Libreria pontificia Federico Pustet », con sede in Roma e nominato sequestratario il dott. Guazzolini Enrico che con decreto 16 luglio 1947 è stato sostituito col cav. uff. Armando Giovannetti;

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1949, col quale la suindicata ditta è stata messa in liquidazione e nominato liquidatore il predetto cav. uff. Armando Giovannetti;

Ritenuto che il cav. uff. Armando Giovannetti ha rassegnate le dimissioni dall'incarico per motivi di salute ed occorre pertanto nominare sequestratario-liquidatore della succitata ditta altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

E' nominato sequestratario-liquidatore della ditta « Libreria pontificia Federico Pustet », con sede in Roma, largo G. Toniolo n. 24, il cav. Pezzeri Adolfo in sostituzione del dimissionario cav. Armando Giovannetti.

Il cav. Pezzeri Adolfo è autorizzato a continuare la liquidazione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(1116)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Oliveri Giovanni di Michele, già esercente in Campoligure.

Tali marchi recavano il n. 90.

(1080)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del « Consorzio di miglioramento fondiario del fiume Tramigna », con sede nel comune di Soave (Verona).

Con decreto Ministeriale 17 marzo 1949 sono state approvate, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, alcune modifiche allo statuto del « Consorzio di miglioramento fondiario del fiume Tramigna », con sede nel comune di Soave (Verona).

(1079)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Tinozzi Croce Camillo di Stefano, nato a Napoli il 15 luglio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Napoli nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1096)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Chioggia (Venezia)

Con decreto interministeriale in data 3 marzo 1949 per cessato interesse agli effetti della difesa dello Stato, l'immobile sito nel comune di Chioggia (Venezia), mappale 1684, foglio 26, cessa dalla destinazione ad uso pubblico e passa al patrimonio dello Stato.

(1108)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « La Concordia », con sede in Realmonte.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 marzo 1949, i poteri conferiti al dott. Giovanni Gieri, commissario della Società cooperativa agricola « La Concordia », con sede in Realmonte, sono stati prorogati al 15 giugno 1949.

(1081)

Sostituzione del commissario della Società cooperativa di consumo « Unione », con sede in Serravalle di Chienti

Con decreto in data 22 febbraio 1949, il rag. Walter Perosci è stato nominato commissario della Società cooperativa di consumo « Unione », con sede in Serravalle di Chienti, con i poteri del Consiglio di amministrazione, in sostituzione del sig. Gabriele Lombi, dimissionario.

(1039)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 70

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 28 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,30
Id. 3,50 % 1902	70,70
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,725
Redimibile 3,50 % 1934	73,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,475
Id. 5 % 1936	94,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,40
Id. 5 % convertiti 1951	99,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 28 marzo 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50% (1945)	412878	245 —	Rossero *Enrica* fu Enrico, dom. a Genova, con usufrutto a Roggero Maria fu Giuseppe vedova Rossero.	Rossero *Giulia Enrica*, ecc., come contro.
Id.	524884	175 —	Caviglia Alfonso fu Giovanni, dom. a Genova, con usufrutto a *Fabrizi De Biani* Emilia fu *Macario* vedova di Parmigiani Francesco, dom a Paliano di Montepulciano.	Caviglia Alfonso fu Giovanni, dom. a Genova, con usufrutto a *Fabrizi Biani* Emilia fu *Maccario*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	845556	192,50	Denegri Giovanni Battista, *Carolina* e Gerolamo fu Giuseppe, dom. a Isola del Cantone (Genova), quali eredi indivisi del padre, con usufrutto a Zino Giovanni Battista Gerolamo fu Giovanni, interdetto, sotto la tutela di Denegri Gerolamo.	Denegri Giovanni Battista, *Maria-Santina-Carolina* e Gerolamo, ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934)	494330	122,50	Come sopra	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	757649	525 —	Simonetta *Giuditta* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Intra (Novara).	Simonetta *Gerolama Giuditta Maria*, ecc., come contro.
B. T. Q. 5% (1948) Serie 1ª	385	Cap. nom. 2.000 —	Manara *Luciano* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Miglio Olga Giuseppa fu Luigi, dom. in Spinadesco.	Manara *Luigi Gaetano* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
Id.	388	15.000 —	Come sopra.	Come sopra
Rend. 5 % (1935)	15116	2.935 —	Tonani Anita fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Loffi *Linda* di Felice vedova di Tonani Carlo, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Loffi *Linda* di Felice, vedova di Tonani Carlo, dom. a Torino.	Tonani Anita fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Loffi *Angelina Linda* di Felice vedova di Tonani Carlo, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Loffi *Angelina Linda* di Felice vedova di Tonani Carlo, dom. a Torino.
Cons. 3,50% (1906)	191380	175 —	Scapino *Candida Giulia* di Francesco, nubile, dom. in Cisterna d'Asti (Alessandria).	Scapino *Giulia Candida*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 marzo 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1014)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del citato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo;

Dispone:

L'insegnante Giovanni Lorenzo Sacchetti di Ernesto è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(1053)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso ai posti di coadiutore e di assistente presso le sezioni medica e chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti i precedenti decreti n. 52880/20400.12.69 del 15 maggio 1948, n. 52880/20400.12.69 del 20 maggio 1948, n. 53230/20400.12.69 del 20 maggio 1948, n. 53230/20400.12.69 del 20 maggio 1948, con cui sono state nominate le Commissioni esaminatrici per i concorsi ai posti di coadiutore e di assistente presso le sezioni medica e chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo;

Vista la lettera della Prefettura di Rovigo Divisione Sanità n. 2438, del 10 gennaio 1949, con la quale si comunica che il prof. Augusto Giovanardi dell'Istituto d'igiene dell'università di Padova è stato trasferito altrove e si trova nella impossibilità di prendere parte alle Commissioni esaminatrici per i concorsi ai posti di coadiutore e di assistente presso le sezioni medica e chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo;

Decreta:

Il prof. Malchiore De Chigi è nominato membro delle Commissioni esaminatrici per i concorsi ai posti di coadiutore e di assistente presso le sezioni medica e chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo, in luogo del prof. Augusto Giovanardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Rovigo.

Roma, addì 2 marzo 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1059)

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a ventisei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti (gruppo C).

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 33144/15296.40/1/1/17/21 del 23 febbraio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventisei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti (gruppo C).

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non aver superato il 25°.

Tale limite è elevato:

a) a 30 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) a 39 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per coloro che, a norma di legge, abbiano titolo a fruire dei benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

d) il limite massimo è inoltre aumentato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1 della lettera *d*) si cumula con quella di cui al n. 2 della stessa lettera ed entrambe con quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali che intenda partecipare al concorso. Per il personale non di ruolo assunto con le funzioni proprie del ruolo nel quale sono da effettuarsi le assunzioni di cui al presente concorso, è sufficiente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, un periodo di ininterrotto e lodevole servizio di due anni affinchè possa prescindersi dal limite massimo di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32 e rivolta al Presidente della Corte dei conti dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, al Segretariato generale della Corte stessa, non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascità nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni. La stessa dovrà inoltre contenere la esatta elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere muniti di uno dei titoli di studio riconosciuti idonei per l'ammissione alle carriere di gruppo *C* delle Amministrazioni statali.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta legale da L. 24.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

c) certificato su carta legale da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60;

e) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, della lotta di liberazione e assimilati produrranno un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 dello stesso decreto;

g) documento aggiornato a data recente, comprovante lo adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, oppure copia del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni foglio aggiunto, per i sottufficiali e militari di truppa, debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, parimenti in bollo, e regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra;

h) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di età, o il possesso di titoli preferenziali.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra; i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare o di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio;

i) titolo di studio in originale o copia autentica;

l) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) fotografia recente del candidato, sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale o il notaio il visto per l'autenticazione della firma e per l'identità personale del candidato.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 2 per il requisito dell'età.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *l*), dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 5 insieme alla copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale, con l'indicazione delle qualifiche annuali riportate e da cui risulti anche lo stato di famiglia.

Tale documento dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sui fogli successivi.

Art. 7.

La domanda e i documenti pervenuti al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduti i termini di cui all'articolo 3 anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa peraltro ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Per la documentazione prodotta da coloro i quali, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine, e non abbiano potuto farvi ritorno, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3 la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo originale di studio.

I candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dalla Corte dei conti, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di efficacia ai sensi del terzo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per alunno d'ordine.

L'anzidetta disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 9.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà secondo il programma allegato al presente decreto, di due prove scritte ed una orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale e il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di un primo referendario e di un referendario della Corte stessa, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti designato dal presidente.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine risultante dalla votazione complessiva riportata nelle prove di esame, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza, previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I vincitori del concorso, agli effetti delle vigenti disposizioni, saranno assunti in prova, per il periodo di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esenzione da tale servizio.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° del personale d'ordine di gruppo *C* e le indennità previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

Peraltro, ove in conseguenza del precedente rapporto d'impiego con l'Amministrazione dello Stato, alcuno dei vincitori del concorso goda già d'uno stipendio superiore all'assegno mensile di prova che dovrebbe essergli corrisposto, egli sarà ammesso a conservare, nella forma e misura consentita dalle disposizioni in vigore, quel maggiore emolumento che possa competergli.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici regionali della Corte dei conti.

Roma, addì 14 marzo 1949

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1949
Registro Presidenza n. 24, *foglio n.* 141. — FERRARI

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte:

1. Componimento d'italiano.
2. Risoluzione di un problema d'aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le due prove serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prove orali:

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato.
3. Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

I candidati saranno sottoposti altresì ad una prova pratica di dattilografia.

Roma, addì 14 marzo 1949

Il Presidente: ORTONA

(1132)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti di impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica). (Circolare 22 marzo 1949).

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia nella carriera degli assistenti di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni n. 25 (venticinque) posti (gruppo *C*, grado 12°), spettanti a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, o alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 maggio 1949, apposita domanda su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 12 dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda all'ente militare presso il quale sono in forza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa salvo il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente.

Tali domande dovranno essere corredate, a cura dell'ente medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da essumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1133)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione al concorso per titoli a posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale dell'A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 6 settembre 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1948, n. 6727, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1948, registro n. 20, foglio n. 271, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1948, con il quale è stato bandito il concorso per titoli fra personale in servizio in base a graduatoria di merito a posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del personale dell'A.N.A.S.;

Ritenuto che nella stesura del primo capoverso dell'art. 1 del citato decreto Ministeriale è incorsa una trasposizione di parole per effetto della quale la dizione del capoverso stesso non risulta in armonia col disposto del sovrarichiamato articolo 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Che occorre pertanto far luogo alla relativa rettifica;

Che ciò non dà luogo alla riapertura dei termini perchè le domande già presentate sono tutte quelle che potevano esserlo in conformità a quanto disposto col già mentovato art. 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Decreta:

Il primo capoverso dell'art. 1 del decreto Ministeriale 6 settembre 1948, n. 6727, deve leggersi come segue:

Al concorso può partecipare soltanto il personale in servizio presso l'A.N.A.S. alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 (29 maggio 1948) nella categoria degli aiuto segretari di ragioneria, categoria che per la identità delle funzioni corrisponde a quella dei vice ragionieri, assunto ed inquadrato da data anteriore al 10 giugno 1940 nella tabella *C* annessa al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base alle disposizioni previste dal decreto stesso e dal regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1949
Registro n. 1, *foglio n.* 97. — SALVATORI

(1137)

Modificazione al concorso per titoli a posti di aiutante amministrativo (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale dell'A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 6 settembre 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1948, n. 6729, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1948, registro n. 20, foglio n. 273, e pubblicato nel supplamento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1948, con il quale è stato bandito il concorso per titoli fra personale in servizio in base a graduatoria di merito a posti di aiutante amministrativo (grado 11°. gruppo *B*) nel ruolo del personale dell'A.N.A.S.;

Ritenuto che nella stesura del primo capoverso dell'art. 1 del citato decreto Ministeriale è incorsa una trasposizione di parole per effetto della quale la dizione del capoverso stesso non risulta in armonia col disposto del sovrarichiamato articolo 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Che occorre pertanto far luogo alla relativa rettifica;

Che ciò non dà luogo alla riapertura dei termini perchè le domande già presentate sono tutte quelle che potevano esserlo in conformità a quanto disposto col già mentovato art. 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Decreta:

Il primo capoverso dell'art. 1 del decreto Ministeriale 6 settembre 1948, n. 6729, deve leggersi come segue:

Al concorso può partecipare soltanto il personale in servizio presso l'A.N.A.S. alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 (29 maggio 1948) nella categoria degli aiuto segretari amministrativi, categoria che per la identità delle funzioni corrisponde a quella degli aiutanti amministrativi, assunto ed inquadrato da data anteriore al 10 giugno 1940 nella tabella *C* annessa al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base alle disposizioni previste dal decreto stesso e dal regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1949
Registro n. 1, *foglio n.* 98. — SALVATORI

(1138)

Modificazione al concorso per titoli a posti di ingegnere (grado 10°, gruppo A); vice segretario (grado 11°, gruppo A); geometra (grado 11°, gruppo B); disegnatore aggiunto (grado 12°, gruppo C); aiuto assistente (grado 13°, gruppo C) e alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nei ruoli del personale dell'A.N.A.S., indetti con decreti Ministeriali 6 settembre 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Visto i decreti Ministeriali 6 settembre 1948, nn. 6732, 6733, 6726, 6724, 6728, 6725, registrati alla Corte dei conti il 25 settembre 1948, registro n. 20 fogli numeri 274, 275, 270, 268, 272, 269, e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1948, con i quali sono stati banditi i concorsi per titoli fra personale in servizio in base a graduatoria di merito rispettivamente a posti di ingegnere (grado 10°, gruppo *A*); vice segretario (grado 11°, gruppo *A*); geometra (grado 11°, gruppo *B*); disegnatore aggiunto (grado 12° gruppo *C*); aiuto assistente (grado 13°, gruppo *C*) e alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nei ruoli del personale dell'A.N.A.S.;

Ritenuto che nella stesura del primo capoverso dell'art. 1 dei citati decreti Ministeriali è incorsa una trasposizione di parole per effetto della quale la dizione del capoverso stesso non risulta in armonia col disposto del sovrarichiamato articolo 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Che occorre pertanto far luogo alla relativa rettifica;

Che ciò non dà luogo alla riapertura dei termini perchè le domande già presentate sono tutte quelle che potevano esserlo in conformità a quanto disposto col già mentovato art. 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Decreta:

Il primo capoverso dell'art. 1 dei decreti Ministeriali 6 settembre 1948, numeri 6732, 6733, 6726, 6724, 6728, 6725, deve leggersi come segue:

Al concorso può partecipare soltanto il personale in servizio presso l'A.N.A.S. alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 (29 maggio 1948) nella categoria di cui al comma precedente, assunto ed inquadrato da data anteriore al 10 giugno 1940 nella tabella *C* annessa al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base alle disposizioni previste dal decreto stesso e dal regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1949
Registro n. 1, *foglio n.* 99. — SALVATORI

(1139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1940, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, nonchè gli articoli 72 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della abilitazione alle funzioni di segretario comunale avranno luogo nei giorni 21, 22 e 23 novembre 1949 presso l'Ente Regione della Sicilia (Prefetture di Palermo, Catania e Messina) della Valle di Aosta (Aosta) e del Trentino e Alto Adige (Trento), nonchè presso le seguenti Prefetture della Repubblica:

Alessandria, Ancona, Aquila, Avellino, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Lecce, Mantova, Milano, Napoli, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Torino, Udine, Venezia, Vercelli e Verona.

Le Presidenze delle Regioni della Sicilia, Valle di Aosta e Trentino-Alto Adige, ed i Prefetti delle Provincie sopra indicate sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 febbraio 1949

Il Ministro: SCELBA

(1134)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito del concorso a settanta posti di vice segretario in prova nel ruolo centrale dell'Amministrazione del tesoro, indetto con decreto Ministeriale 4 marzo 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1947, registro Tesoro n. 3, foglio numero 236 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 17 aprile 1947, col quale è stato indetto il concorso per esami a settanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1947, registro Tesoro n. 5, foglio n. 387 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 1° luglio 1947, col quale il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a settanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro fu prorogato a tutto il 30 agosto 1947;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1947, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 310, col quale fu provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso precitato;

Visto il decreto Ministeriale 28 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1948, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 16, col quale fu sostituito un membro della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a settanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro indetto con il decreto Ministeriale 4 marzo 1947:

1.	Carotenuto Gaetano	punti	18,777
2.	Cristoforo Domenico	»	17,777
3.	Di Lorenzo Eugenio	»	17,222
4.	Tucciarelli Gino	»	16,888
5.	Billia Ottilia	»	16,800
6.	Benvenuto Domenico	»	16,666
7.	Saltallà Salvatore	»	16,655
8.	Focacci Franco	»	16,621
9.	Sillato Pietro	»	16,555
10.	Spena Vincenzo	»	16,444
11.	Spinosi Savino	»	16,443
12.	Di Giambattista Emidio	»	16,332
13.	Tenore Francesco	»	16,222
14.	Lattanzi Giuseppe	»	16,221
15.	Palumbo Silvano	»	16,188
16.	Modica Mario	»	15,999
17.	Pederzoli Lelio	»	15,888
18.	Gatti Pietro	»	15,854
19.	D'Ercole Renato	»	15,811
20.	Mazzei Mario	»	15,810
21.	Gallozzi Filippo	»	15,777
22.	Imperatrice Giovanni	»	15,743
23.	Necci Ermete	»	15,699
24.	Giunta Giovanni		15,666
25.	Borello Elio	»	15,554
26.	Marino Gerardo	»	15,477
27.	Cremona Vincenzo	»	15,444
28.	Toro Filiberto	»	15,443
29.	Pergameno Manlio	»	15,366
30.	D'Amico Fernando	»	15,333
31.	Pisani Saverio	»	15,221
32.	Pugliese Mario	»	15,110
33.	Ancona Giuseppe	»	15,000
34.	Alonzo Alfonso	»	14,999
35.	Sergola Enrico	»	14,922
36.	Verginella Giorgio	»	14,888
37.	De Rosa Evaristo	»	14,666
38.	Sant'Elia Lucio	»	14,477
39.	Parlatore Guido	»	14,444
40.	Giardina Lorenzo	»	14,443
41.	Arcella Luigi	»	14,366
42.	Caruso Vittorio		14,333
43.	Lipari Vincenzo	»	14,221
44.	Bianchi Pietro	»	14,111
45.	Fabiani Arturo	»	14,110
46.	Di Napoli Gaetano	»	14,000
47.	Marenghi Corrado	»	13,922
48.	Bracaglia Emilio	»	13,888
49.	De Rosa Vittorio	»	13,855
50.	Pecora Giacomo	»	13,844
51.	Capitani Rinaldo	»	13,811
52.	Rivellini Giambattista	»	13,777
53.	Pistilli Nicola	»	13,699
54.	Carafa Marcello	»	13,666
55.	Maisano Antonino	»	13,588
56.	Majorano Bruno	»	13,555
57.	Cordova Pietro	»	13,366
58.	Primo Elena	»	13,333
59.	Furia Antonio	»	13,255
60.	Molica-Colella Isidoro	»	13,222

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1949
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 64. — GRIMALDI

(1135)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.